



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Giovanni Cannella Presidente
dr. Alfredo Conte Consigliere
dr. Paolo Cocchia Consigliere rel.

all'udienza del 02/12/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 327/2013

TRA

DE LUCA CHRISTIAN domiciliato in PIAZZA DI NOVELLA 1 00199 ROMA
con l'avv. FERRERA DANIELA

APPELLANTE

E

INPS domiciliato in VIA AMBA ARADAM 5 00184 ROMA con l'avv.
IANDOLO GUSTAVO AVVOCATURA INPS (INPS80078750587) VIA
DELL'AMBA ARADAM 5 00155 ROMA;
PROVINCIA DI ROMA domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 119/A 00187
ROMA con l'avv. BARRA SABRINA

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in primo grado tra le parti dal
Tribunale di Roma – Giudice del lavoro in data 16/7/'12

CONCLUSIONI:

Come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione.

FATTO E DIRITTO

Con tempestivo ricorso De Luca Christian proponeva appello avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, aveva rigettato la domanda di assegno di assistenza ex art 13 legge 118/'71



Quanto alla statuizione di inammissibilità della domanda, osserva la Corte che l'art 1.DPCM 13/1/2000 stabilisce che: *L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.*

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

La Commissione di cui sopra è istituita presso l'Azienda USL competente (cfr. art 7), con la conseguenza che nella ipotesi in cui sia richiesto anche l'accertamento dell'invalidità civile ai fini della provvidenza di cui alla legge 118/'71, a parere della Corte, non occorre presentare due distinte istanze alla ASL territorialmente competente ma un'unica istanza, in relazione alla quale le due distinte Commissioni provvederanno ai rispettivi accertamenti sanitari.

Passando all'esame del merito deve darsi conto che dall'accertamento medico legale in atti, demandato al nuovo CTU, risulta che le infermità da cui era affetto il ricorrente -v. relazione in atti- dalla data della domanda amministrativa del 7/9/'10, hanno comportato una invalidità superiore al 46% (52%).

La relazione di consulenza, che è ampiamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di giudizio medico-legale ed è, infine, condivisa dalla Corte.

Deve quindi confermarsi il rigetto della domanda di assegno ex art 13 legge 118/'71 ed accogliersi la domanda subordinata.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei confronti della parte legittimata passiva (l'Amministrazione Provinciale; nei confronti dell'INPS vanno dichiarate irripetibili sussistendo le condizioni di cui all'art 152 disp att cpc.

PQM

La Corte, in parziale riforma dell'appellata sentenza, che conferma nel resto; dichiara che il ricorrente dalla domanda amministrativa si trovava nella condizione di invalidità utile ai fini dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento disabili; condanna l'Amministrazione Provinciale di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida per il 1° grado in € 1450,00 e per il secondo grado di giudizio in € 2415,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

pone a carico dell'Amministrazione Provinciale di Roma le spese di CTU;



N. R.G. 327/2013



CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

composta da

dott. Giovanni Cannella

Presidente

dott. Alfredo Conte

Consigliere

dott. Paolo Cocchia

Consigliere

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa n. r.g. 327/2013

Tra

DE LUCA CHRISTIAN domiciliato in PIAZZA DI NOVELLA 1 00199 ROMA
con l'avv. FERRERA DANIELA

APPELLANTE

e

INPS domiciliato in VIA AMBA ARADAM 5 00184 ROMA con l'avv.
IANDOLO GUSTAVO AVVOCATURA INPS (INPS80078750587) VIA
DELL'AMBA ARADAM 5 00155 ROMA;
PROVINCIA DI ROMA domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 119/A 00187
ROMA con l'avv. BARRA SABRINA

APPELLATI

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U.,
- esaminata la relazione peritale e valutata la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.,
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta,

liquida

al C.T.U. dott.ssa S. Camilleri

- € 290,00 a titolo di onorario
- € 70,00 per spese
- e quindi in totale € 360,00

pone il pagamento a carico di Amministrazione Provinciale di Roma

Si comunichi.

Roma li 02/12/2015

